

CAMERA DEI DEPUTATI Doc II N 126

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

INGRAO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 DEL CODICE PENALE E 13 DELLA LEGGE
8 FEBBRAIO 1948, N 47 (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)

Annunziata il 6 ottobre 1953

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 25 settembre 1953

L'onorevole Pietro Ingrao è stato querelato dall'onorevole Bernardo Mattarella per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595, del Codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n 47)

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta, che è stata rinnovata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con gli atti del procedimento (fascicolo n 14801/1949 della Procura di Roma)

*Il Ministro
AZARA*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 23 luglio 1953

Con atto 15 settembre 1949 l'onorevole Bernardo Mattarella sporgeva querela, per diffamazione a mezzo della stampa, contro In-

grao Pietro, per avere costui in un articolo firmato e pubblicato sul giornale *l'Unità* edito a Roma il 21 agosto 1949, intitolato « Lettera ai compagni di Portella » scritto tra l'altro « qui sul continente i giornali scrivono che questo Giuliano pretendere da De Gasperi di essere fatto Ministro, del resto non è già Ministro Mattarella? » « Così questo regime di De Gasperi, di Scelba, di Mattarella guazza tra morti e banditi nel ridicolo, nella ignavia, nella vergogna »

L'Ingrao, tratto a giudizio davanti al Tribunale di Roma per il reato previsto dagli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n 47, veniva condannato alla pena della multa di lire 20 000, spese, danni e pubblicazione dell'estratto della sentenza nel giornale *l'Unità*. Avverso la detta sentenza proponeva ritualmente impugnazione il condannato, ma la Corte di appello, con ordinanza del 4 aprile 1951, ha sospeso il procedimento perché nelle more del giudizio d'appello l'Ingrao era stato eletto deputato per la circoscrizione di Roma.

Poiché l'imputato è stato rieletto deputato il 7 giugno 1953, a norma dell'articolo 68 della Costituzione, 15 del Codice di procedura penale, si chiede la prescritta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Pietro Ingrao.

*Il Procuratore Generale della Repubblica
SALVIO*